

RAGOSTA VINCENZO                      ragioniere commercialista – revisore legale dei conti  
TAVOLARIO ANDREA                    dottore commercialista – revisore legale dei conti  
RAGOSTA ANTONIO                    dottore commercialista – revisore legale dei conti  
RANUCCI FILIPPO                      consulente del lavoro

Via Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R  
P.IVA        : 07565350639  
TEL: 0815753935 (Pbx) - 0812782652  
WEBSITE: www.studiotozzoli.it  
E-MAIL: v.ragosta@tin.it – ragosta@studiotozzoli.it

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI  
LORO SEDI  
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 03/01/2020

### **CIRCOLARE N.1**

#### **DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 – Principali novità**

Di seguito si riportano le principali novità previste dalla legge n. 157/2019 di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019.

#### **- Contrasto alle indebite compensazioni**

**Si amplia dal 01/01/2020 il novero delle compensazioni dei crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del mod.F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta (Bonus 80 euro, rimborsi assistenza fiscale, recupero eccedenze versamento ritenute) e per tutte le compensazioni, anche parziali, effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.**

Inoltre per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'IRAP, per importi superiori ad euro 5.000, maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

- preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge;
- presentazione obbligatoria del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.

#### **- Esterometro**

Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). L'attuale trasmissione mensile lascia il posto a quella trimestrale.

Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma (01/01/2020) la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il primo adempimento riguarderà quindi il I trimestre 2020 in scadenza il 30/04/2020, mentre resta ferma la scadenza del 31/01/2020 per l'esterometro 12/2019.

#### **- Bollo su e-fatture**

Dal 01/01/2020 al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta da versare, della sanzione ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.

#### **- Utilizzo del contante**

Viene ridotta la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:

- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.

Conseguenzialmente è stato modificato anche il relativo regime sanzionatorio legato alle variazioni dei "minimi editali" dalle varie decorrenze.

### **- Interessi sui debiti fiscali**

Vengono ridotti gli interessi da versare quando si paga a rate le imposte dovute (IRPEF, IRES, IRAP o IVA etc.) o quando si salda un debito con l'agente della riscossione.

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3% (attualmente si oscilla tra lo 0,5 e il 4,5%).

### **- Acconto imposte**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP devono essere effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50% (e non più 40% e 60%).

### **- Fattura elettronica e Sistema tessera sanitaria**

Viene esteso anche al periodo d'imposta 2020 il divieto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di emettere fatture elettroniche, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

### **- Estensione del ravvedimento operoso**

Viene abrogata la norma che consentiva l'applicazione del ravvedimento operoso in versione "estesa" solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI).

### **- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti**

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti - sostituti d'imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato - che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma**, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.

Nel caso l'impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa committente, ma:

- questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori ovvero,

- il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa al committente, quest'ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l'inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessagli.

Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

### **- Sanzioni penali**

In materia di reati penal-tributari la legge di conversione del decreto fiscale apporta una serie di modifiche al D.Lgs. n. 74/2000.

Dichiarazione infedele: chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi (e non più da due a cinque anni).

Inoltre, è revocata l'abrogazione del comma 1-ter, disponendo la non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da valutazioni che, complessivamente (e non più singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Omessa dichiarazione: viene innalzata la pena prevista per chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuna imposta, è superiore alla soglia di 50.000 euro. La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni). Medesimo innalzamento della pena è previsto anche per chiunque, essendovi obbligato, non presenti la dichiarazione di sostituto d'imposta; questi è punito con la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni).

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB [WWW.STUDIOTOZZOLI.IT](http://WWW.STUDIOTOZZOLI.IT).

STUDIO RAGOSTA